

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO ARTISTICO BLU SKY- CABARET SPERIMENTAZIONI APS"

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato **associazione "GRUPPO ARTISTICO BLU SKY - CABARET SPERIMENTAZIONI APS"** di seguito detto "Associazione".

L'associazione riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS, come descritto in Particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede in Reggio di Calabria (RC) frazione Gallico Superiore via San Nicola degli Strozzi n. 51.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la Sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 - Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 - Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della promozione, della tutela e della valorizzazione della cultura, del patrimonio Storico ed artistico del territorio. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione potrà anche:

- a) Realizzare, produrre e divulgare spettacoli sotto qualsiasi forma di espressione artistica;
- b) Organizzare e promuovere manifestazioni artistiche e culturali, rassegne, Festival, mostre, convegni, seminari, meeting e premi al fine di promuovere la Cultura e la socializzazione anche gestendo e valorizzando beni e spazi del Territorio;
- c) Organizzare e promuovere corsi professionali, laboratori e stage attinenti a discipline artistiche, culturali e mediatiche;
- d) Pubblicare riviste, giornali, materiale audio/fono visivo e qualsiasi altro strumento divulgativo riguardante la cultura e l'arte in genere.
- e) Promuovere e realizzare in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con le parrocchie attività e/o corsi teatrali dirette ad avvicinare i giovani alla cultura ed all'arte del teatro promuovendo allo stesso tempo il vernacolo calabrese come mantenimento delle tradizioni e legame con le origini del proprio passato.

In particolare, svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell' art. 5 del CTS:

- Lettera d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse Sociale con finalità educativa;
- Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;
- Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della Cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000, n.53. e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 Dicembre 2007 n.244;
- Lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'organo amministrativo è competente per l'individuazione della attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

Art. 5 - I Soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito Dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno. Sono soci dell'associazione:

- I Fondatori;
- Tutti coloro persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta all'Organo Amministrativo deliberare sulle domande di ammissione secondo, criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dall'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli Associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dall'organo Amministrativo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli associati sono Tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati e delle deliberazioni degli organi sociali. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione. Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli Organi sociali.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente o per delega alle assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti nel libro degli associati;
- Candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- Usufruire di tutti i servizi offerti dall'associazione;
- Conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- Conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- Rassegnare le dimissioni e recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente;
- Denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'articolo 29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- A rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- A versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;

- A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- A contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'articolo 36 del decreto legislativo 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- Dimissioni volontarie;
- Mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti per tre anni consecutivi;
- Morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- Mancata partecipazione alla vita dell'associazione per almeno 12 mesi;
- Mancata partecipazione a due assemblee consecutive non giustificate;
- Per comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- Mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso le associazioni;
- Indegnità deliberata dall'assemblea dei soci;

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'articolo 24 del Codice Civile.

Art. 7 - Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti dello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'articolo 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'articolo 18 del CTS. L'associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'articolo 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8 - Organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) Il Presidente;
- 2) Il vicepresidente;
- 3) Il segretario;
- 4) Il tesoriere;
- 5) I consiglieri;
- 6) Il consiglio direttivo;
- 7) L'assemblea dei soci;

Art. 9 - Assemblea dei Soci

Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'associazione ed è presieduta dal Presidente dell'associazione o dal vicepresidente in sua assenza. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno:

L'assemblea è convocata inoltre:

- Quando il presidente lo ritenga opportuno;

- Quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei soci o dei componenti del consiglio direttivo. L'assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno 10 giorni prima a mezzo lettera raccomandata o telefonicamente, con i gruppi social di riferimento dell'associazione o consegnata a mano come pure tramite e-mail o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenute opportune valida, purché verificabile. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Per la validità della Costituzione dell'assemblea ordinaria delle delibere in prima convocazione è necessario che ci siano presenti o rappresentati almeno della metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice. Per le delibere dell'assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 2/3+1 degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'assemblea in seduta ordinaria:

- Determina le linee generali e programmatiche dell'associazione su proposta del consiglio direttivo;
- Approva il bilancio rendiconto di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- Nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Nomina e revoca il direttore artistico;
- Delibera sulle responsabilità dei comportamenti dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- Approva il programma di attività promosso dal consiglio direttivo;
- Approva il bilancio preventivo ove previsto;
- Ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal consiglio direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- Si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui regolamenti interni);
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- Delibera le modifiche dello statuto;

- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 e seguente;
- Nomina uno o più liquidatori;

Le deliberazioni dell'assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o in mancanza, del presidente e del vice presidente dell'associazione e rimangono depositate presso la sede dell'associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 - Rappresentanza dei soci in assemblea

Ciascuno associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, ad altro associato. Tuttavia nessuno associato può rappresentare più di 1 (uno) associato in delega.

Art. 12 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, o in sua assenza dal Vice, il quale affida al segretario di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

È consentita ai soci che non possono presenziare personalmente, la partecipazione all'assemblea in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenze, teleconferenze eccetera), a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti a distanza, regolare lo svolgimento dell'adunanza e constatare e proclamare i risultati della votazione. Sia consentito inoltre agli intervenuti a distanza di partecipare alla discussione e la votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, salvo quelli per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.

Art. 13 - Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo nominato dall'assemblea, rimane in carica per 3 anni o fino ad eventuale dimissione degli stessi appartenenti, i cui componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a nove.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Nel caso in cui per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea, si riunisce almeno quattro volte all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente,. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. Esso determina le attività dell'associazione, le stagioni, tutti gli eventi da svolgere ed i fini degli stessi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo predispone il regolamento interno contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli soci.

Esso predispone il bilancio annuale consultivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'articolo 13 del CTS e quello preventivo. Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'articolo 14 del CTS. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente con un preavviso di almeno cinque giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune purché verificabili. Per i consiglieri che sono impossibilitati a presenziare vale quanto previsto nel precedente articolo all'ultimo comma.

Art. - 14 Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la Presidenza dell'assemblea del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni nell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal vicepresidente .

Art. - 15 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, fa parte del Consiglio Direttivo, è eletto dall'assemblea dei soci e sostituisce il Presidente in caso di assenza dello stesso in tutte le sue funzioni.

Art. - 16 Segretario

Il Segretario, fa parte del Consiglio Direttivo, ed è eletto dall'assemblea dei soci, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro per gli associati e dei volontari;
- Cura la corrispondenza;
- È responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. - 17 Il Tesoriere

Il Tesoriere fa parte del Consiglio Direttivo, è eletto dall'assemblea dei soci coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- Predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione in assemblea;
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'associazione;
- Provvede alla riscossione delle entrate al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- È a capo del personale.
- Si occupa in cooperazione del Presidente dell'esecuzione di tutti i pagamenti delle incombenze fiscali e commerciali.

Art. - 18 I Consiglieri

I Consiglieri fanno parte del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'assemblea dei soci. Sono scelti in base alla funzione operativa riportata all'interno del regolamento interno dell'associazione, coadiuvano il Presidente nelle scelte inerenti le attività dell'associazione.

Art. - 19 Gratuita e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni le cooptazioni effettuate nei corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. - 20 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione provengono da:

- Contributi degli aderenti (quote d'iscrizione, quota annuale eccetera);
- Contributi dei privati;
- Contributi di enti, pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da conversione da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- Rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- Sponsorizzazioni.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente eventualmente con la firma del Tesoriere. Appositamente delegato dal Presidente. I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'assemblea su Proposta del Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. - 21 Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre al approvazione dell'Assemblea. L'Associazione può inoltre ricevere eredità legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio di inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. - 22 Beni immobili, mobili e altri beni

L'associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi sia in comodato d'uso che in affitto.

È stato costituito in un libro facente parte della documentazione dell'associazione e chiamato "libro inventario" tutti i materiali ed i beni di proprietà dell'associazione.

Art. - 23 Responsabilità dell'Associazione

L'associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanze delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti dalla responsabilità attuale ed extracontrattuale dell'ente stesso.

Art. - 24 Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese d'Aprile dell'anno successivo da essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme Previste dal articolo 13 o ricorrendone i presupposti, dell'articolo 14 del CTS e la Relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo o se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione o spedito agli associati, 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo. All'assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'attività prevista per l'anno in corso. I bilanci approvati dall'assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la Segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci quali possono prenderne visione mediante richiesta al segretario. Il bilancio di esercizio, redatto secondo disposizioni, modalità e stabilite dall' articolo 13 del CTS deve essere depositato a cura del consiglio direttivo presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Nei Casi previsti dall' articolo 14 del CTS gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del consiglio direttivo.

Art. - 25 Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi capitale

Gli eventuali utili, riserve, patrimoni e patrimonio in generale dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, gli utili dell'esercizio, le riserve, ai fondi di gestione del capitale durante la vita dell'associazione.

Art. - 26 Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall' Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale. Non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli Aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedono nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

Art. - 27 Modificazioni dello statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'associazione riunita in via straordinaria.

Art. - 28 Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio Territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o nelle more della piena Operatività del RUNTS, ai fini di pubblica utilità.

Art. - 29 Regolamento interno

Per tutte le norme di vita giornaliera dei soci, i compiti, le attribuzioni, e quant'altro non previsto espressamente o chiarito dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento

dell'Associazione Il Consiglio Direttivo ha predisposto un Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli soci e facente parte dei documenti dell'Associazione.

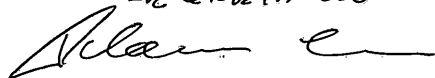
Art. - 30 Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore allatto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuto dell'articolo 1 di "Aps" quale parte integrante della Denominazione dell'associazione il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non Previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

10-10-2022

IL SEGRETARIO



Il Presidente
RC. 10/10/22
